



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTICHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 132 2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO PEDONALE E CICLABILE E DI STAZIONAMENTO NELLA ZONA AGRICOLA E CAMPESTRE COMPRESA TRA LA SP 668, LOCALITÀ COLOMBERINO CASTELLINA, LOCALITÀ POZZO CAVATO E IL CONFINE CON IL COMUNE DI CALCINATO (COME DA ALLEGATO "A"), PER RAGIONI DI INCOLUMITÀ PUBBLICA A SEGUITO DELL'AVVISTAMENTO DI UN RETTILE ESOTICO

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTE le segnalazioni pervenute al Sindaco da parte di agricoltori relative all'avvistamento nel territorio comunale di un esemplare adulto di varano (*Varanus spp.*), rettile esotico non autoctono e potenzialmente pericoloso per la popolazione;

RITENUTE attendibili ed autentiche le segnalazioni pervenute in quanto documentate con prove fotografiche georeferenziate;

CONSULTATI due veterinari;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato in data venerdì 24 luglio 2026 alla presenza della Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale;

CONSIDERATO che l'animale non è stato al momento catturato e che la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ai pedoni, ai ciclisti e ai conduttori di animali d'affezione;

ESAMINATA la conformazione dell'area interessata, caratterizzata da fondi agricoli, strade poderali, rogge e fitta vegetazione interpoderale, compresa tra l'asse della SP 668 e il confine con il Comune di Calcinato;

CONSIDERATA la contiguità dell'area interessata con il territorio del Comune di Calcinato, opportunamente informato per le valutazioni e i provvedimenti di propria competenza;

RITENUTO indispensabile e inderogabile adottare un provvedimento contingibile e urgente volto a vietare il transito pedonale, ciclabile e lo stazionamento della popolazione per la durata di giorni 10 (dieci) continuativi nell'area interessata, nonché ad attivare specifiche ed avanzate operazioni di ricerca, localizzazione e cattura in sicurezza dell'animale;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Il **divieto assoluto di transito pedonale, ciclabile e di stazionamento** a chiunque nella porzione di territorio comunale meglio evidenziata nell'Allegato "A" (Planimetria), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e così delimitata:
 - A Ovest: dalla Strada Provinciale SP 668 (tratto compreso tra l'intersezione con Via Patuzza e la rotatoria di Pozzo Cavato / Viale Europa);
 - A Nord / Nord-Est: dall'area agricola afferente a Località Colomberino Castellina sino al confine amministrativo con il Comune di Calcinato;
 - A Sud: dai terreni limitrofi alla zona agricola di Pozzo Cavato e all'area adiacente al Parco Acquatico Prato Blu.

Sono esclusi dal presente divieto esclusivamente gli operatori delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, il personale sanitario e veterinario preposto, gli esperti autorizzati alle operazioni di cattura, nonché i proprietari e i conduttori dei fondi agricoli limitatamente alle sole attività di conduzione dei mezzi agricoli per il lavoro nei campi.
2. L'**attivazione di operazioni di monitoraggio aereo dell'area interdetta** mediante l'utilizzo di droni dotati di termocamera, a cura del personale della Polizia Provinciale, al fine di individuare la traccia termica e la posizione esatta dell'animale.
3. L'**esecuzione di servizi straordinari di monitoraggio, perlustrazione e controllo di terra** della zona interessata da parte del Comando di Polizia Locale, che avrà cura di coordinarsi per lo svolgimento delle attività con la Polizia Provinciale, i Nuclei Carabinieri Forestali ed il Nucleo Carabinieri CITES competente per territorio.
4. Il **posizionamento di n. 2 trappole/gabbie di cattura** in punti strategici dell'area individuata, a cura e gestione della Polizia Provinciale, per la cattura e messa in sicurezza del rettile.

INVITA LA CITTADINANZA e GLI OPERATORI AGRICOLI

- A segnalare tempestivamente ed esclusivamente ai numeri di emergenza 112 o alla Polizia Locale (Tel. 0309656264) eventuali ulteriori avvistamenti.
- A evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare il rettile.
- Agli operatori agricoli impegnati nelle lavorazioni nei fondi compresi nella zona: di prestare la massima attenzione durante la guida di mezzi agricoli, mantenendo le cabine chiuse ed evitando di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resti in vigore per giorni 10 (dieci) continuativi, salvo proroga.
- Che il presente provvedimento:
 - sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montichiari per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
 - sia affisso nei punti d'accesso all'area interessata.
- Che ne sia data immediata comunicazione a:
 - S.E. il Prefetto di Brescia: pec protocollo.prefbs@pec.interno.it
 - Comando Polizia Provinciale di Brescia: pec polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it ; recuperofauna@provincia.brescia.it
 - Nucleo Carabinieri Forestale di Brescia: pec fbs43175@pec.carabinieri.it ; 043175.001@carabinieri.it
 - Nucleo Carabinieri Forestale di Gavardo: pec fbs43181@pec.carabinieri.it ; 043181.001@carabinieri.it
 - Nucleo Carabinieri CITES – Bergamo: pec fbg44030@pec.carabinieri.it ; 044030.001@carabinieri.it
 - Questura di Brescia: pec dipps116.00f0@pecps.poliziadistato.it ;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: pec com.brescia@cert.vigilfuoco.it ;
 - ATS Brescia – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria– Servizio Igiene, Sanità Pubblica, salute-ambiente: PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it ;
 - ATS Brescia - Servizio Veterinario: PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it ;
 - Comune di Calcinato (*per l'adozione delle misure di competenza sul territorio confinante*): pec protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
 - Comando di Polizia Locale: sede.
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

CONVIENE

che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito internet del Comune di Montichiari.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dalla residenza Municipale, 28 luglio 2026

SINDACO
MARCO TOGNI / ArubaPEC S.p.A.